

GIANNI &
ORIGONI

Economia circolare
Gerarchia dei rifiuti
Cessazione della qualifica di rifiuto

Avv. Teodora Marocco

La normativa sui rifiuti

- La normativa vigente in materia di rifiuti è contenuta nella **Parte IV del D.Lgs. 152/2006** e si ispira ai principi generali di cui alla **Direttiva 2008/98**.
- Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti costituisce attività di **pubblico interesse**, fondata sui **principi** di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga.

Focus sul principio di precauzione

Ai sensi dell'**articolo 3-ter** del D.Lgs. 152/2006, il principio di precauzione deve informare l'azione di tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private. Ed ancora, l'**articolo 301** del D.Lgs. 152/2006, in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (oggi articolo 191 TFUE), stabilisce che, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

Secondo la giurisprudenza nazionale, l'applicazione del principio di precauzione comporta che, ogni qualvolta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (Cfr, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 17 febbraio 2015, n. 2495; *id.*, sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

La normativa sui rifiuti: verso un'economia circolare

- La **Direttiva 2008/98** è stata recentemente modificata ed integrata dalla Direttiva 2018/851, facente parte del secondo pacchetto di Direttive sull'economia circolare.
- Con la **Direttiva 2018/851**, è stato rafforzato l'orientamento verso i principi dell'economia circolare, ponendo l'attenzione sulla necessità di migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione europea, verso una gestione sostenibile dei materiali.

Considerando (1) della Dir. 2018/851

(1) «La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da «anello mancante». L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra».

L'economia circolare

1/2

L'economia circolare si ripropone di rispondere alla crisi ecologica tramite la transizione verso un sistema basato su «*take, make, use, return*», passando dunque da un sistema in cui alla fine del processo produttivo ci si disfa della risorsa naturale precedentemente prelevata nella forma di rifiuto (c.d. *cradle to grave*) ad uno in cui i prodotti finali sono circolarmente restituiti alla produzione in quanto materia prima (c.d. *cradle to cradle*);

Per perseguire tale **obiettivo** e sulla scorta dei **principi** che lo accompagnano, sono state avanzate a livello europeo le seguenti **azioni**:

- la proposta da parte della Commissione del c.d. primo pacchetto di direttive sull'economia circolare, accompagnata dalla comunicazione «*Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti*» e **ritirata** successivamente all'inizio del 2015 dalla Commissione in quanto ritenuta non adeguatamente compatibile con gli obiettivi di sviluppo ed occupazione;
- la proposta da parte della Commissione nel dicembre 2015 del c.d. secondo pacchetto di direttive sull'economia circolare, accompagnato dalla comunicazione «*L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare*», entrate in vigore il **4 luglio del 2018**;

Focus sulle Direttive

Si tratta delle Direttive 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852, che modificano il previgente assetto normativo a livello europeo in materia di rifiuti.

Si incentrano, principalmente, sui seguenti profili: azioni riguardanti la produzione, il consumo, la gestione dei rifiuti, le materie prime secondarie, gli investimenti, l'innovazione, il monitoraggio, etc.

L'economia circolare

2/2

- La comunicazione di marzo 2020 della Commissione Europea «*Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*» persegue l'obiettivo di accelerare ulteriormente la transizione verso un'economia circolare e rigenerativa;

La comunicazione dell'11 marzo 2020

Il nuovo piano rivolge una particolare attenzione alla progettazione di prodotti sostenibili e alla circolarità nei processi produttivi, nonché ad alcuni settori ad alta intensità di risorse e ad alto impatto ambientale (tra cui la plastica, il tessile, le costruzioni, l'elettronica, le produzioni alimentari, le batterie, i veicoli).

Le misure previste dal piano di azione riguardano, tra le altre cose: l'obiettivo di incrementare il mercato delle materie prime seconde con l'introduzione di un contenuto minimo riciclato obbligatorio per imballaggi, batterie, veicoli e materiali da costruzione; la definizione di requisiti minimi per evitare che prodotti dannosi per l'ambiente vengano immessi sul mercato europeo; la previsione di nuove norme e linee guida in materia di acquisti pubblici verdi, *over-packaging* e produzione di rifiuti; la proposta di un modello armonizzato su scala europea per la raccolta differenziata dei rifiuti; la definizione di un sistema aggiornato di monitoraggio per l'economia circolare.

- L'adozione da parte del Consiglio europeo il **17 dicembre 2020** delle conclusioni su «*Making the recovery circular and green*», che forniscono orientamenti politici sulle misure previste dal nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;
- L'approvazione della risoluzione sul nuovo Piano d'azione per l'economia circolare da parte del Parlamento europeo il **10 febbraio 2021**, tramite la quale sono state avanzate una serie di raccomandazioni e proposte per accelerare la transizione all'economia circolare.

L'economia circolare nella giurisprudenza amministrativa

- Il concetto di economia circolare trova espressa menzione anche nella recente giurisprudenza amministrativa, con recenti pronunce che ribadiscono il *favor*, rinvenibile già nella disciplina comunitaria, del reimpiego rispetto allo smaltimento, in assenza di criticità sul piano sanitario ed ambientale;

La giurisprudenza amministrativa

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 03/02/2021, n. 1386: «(...) generale preferenza, rinvenibile già nella disciplina eurounitaria, a favorire il reimpiego, assunto, invero, nel quadro della c.d. "economia circolare", ad obiettivo primario da perseguire rispetto allo smaltimento, in assenza di criticità sul piano sanitario ed ambientale»;

T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 07/01/2021, n. 219: «(...) in forza dei quali le fasi di produzione ed utilizzo di CSS-Combustibili si svolgono senza pericolo per la salute dell'uomo e la tutela dell'ambiente, così collocandosi tale normativa nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione della c.d. economia circolare»;

T.A.R. Campania, Sez. III, 07/01/2020, n. 51: «tutte le quattro direttive del pacchetto muovono dalla premessa che la gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo i principi dell'economia circolare. Ne deriva la previsione dell'attività di gestione rifiuti come attività sempre più specializzata e qualificata, per inserirsi nella cd. Economia circolare che segna la fine della economia usa e getta, e come tale improntata a sempre maggiore specializzazione»;

T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 25/10/2018, n. 10358: «(...) evidente portata innovativa e non ricognitiva, motivata dall'esigenza, frutto di una nuova valutazione del legislatore sull'argomento, di "ridurre l'impatto ambientale" e "realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare"».

La gerarchia dei rifiuti

- L'articolo 4 della Direttiva n. 2008/98/CE stabilisce la recente gerarchia dei rifiuti recante l'ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
 - e) smaltimento.

Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.

Comunicazione CE 2 dicembre 2015

«La gestione dei rifiuti riveste un ruolo preminente nell'economia circolare, perché determina il modo in cui è messa in pratica la gerarchia dei rifiuti dell'Unione. La gerarchia dei rifiuti stabilisce un ordine di priorità e assegna il primo posto alla prevenzione, seguita da preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e, da ultimo, smaltimento (in discarica, ad esempio). Questo principio mira a incoraggiare le opzioni che globalmente producono i migliori risultati sul piano ambientale. In base al modo in cui raccogliamo e gestiamo i rifiuti facciamo innalzare i tassi di riciclaggio e reimmettiamo nell'economia materiali di valore, oppure alimentiamo un sistema inefficiente in cui la maggior parte dei rifiuti riciclabili finisce nelle discariche o negli inceneritori, con effetti potenzialmente dannosi per l'ambiente e significative perdite economiche.»

La nozione di «rifiuto»

- Coerentemente con l'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE, ai sensi dell'art. 183, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, è definito **rifiuto** «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi».

Focus sull'interpretazione della nozione

Come chiarito nelle Linee Guida per l'interpretazione delle disposizioni chiave della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, elaborate dalla Commissione Europea nel giugno 2012, i termini "sostanza" ed "oggetto" devono essere interpretati in senso ampio, con la conseguenza che ogni "sostanza" ed "oggetto" può essere rifiuto o non rifiuto ed assume invece un ruolo centrale il concetto di "disfarsi" che è prospettato in tre diverse alternative (i.e. "si disfi", "abbia intenzione di disfarsi" e "abbia l'obbligo di disfarsi").

Anche la giurisprudenza nazionale ha chiarito che la definizione di "rifiuto" "non si caratterizza per la individuazione di elementi intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione come rifiuto, quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo" (e.g. Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 29069; TAR Piemonte, sez. II, 4 dicembre 2017, n. 1303).

Senonché nessuna previsione normativa chiarisce, definendolo, il concetto di "disfarsi".

Criteria

1/2

- La CGUE è intervenuta sottolineando come il termine “*disfarsi*” e, dunque, la nozione di “*rifiuto*”, non possano essere interpretati in modo restrittivo: al fine di capire se un prodotto è stato, è destinato o deve essere scartato, deve essere effettuata una valutazione con riferimento a tutte le circostanze esistenti nei singoli casi (cioè, caso per caso).

a) Concetto di utilità/ingombro:

Sentenza del 12 dicembre 2013, C-241/12 e C-242/12, § 42;

«Occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che l'oggetto o la sostanza di cui trattasi **non abbia o non abbia più alcuna utilità per il suo detentore**, sicché tale oggetto o tale sostanza costituirebbe un **ingombro di cui egli cerchi di disfarsi**» [Anche sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17].

b) Certezza del riutilizzo del bene secondo la sua destinazione originaria

Sentenza del 12 dicembre 2013, C-241/12 e C-242/12, § 53;

«non sarebbe in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva 2006/12 [...] beni, sostanze o prodotti che il detentore intende sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero. Tuttavia, alla luce dell'obbligo di procedere a un'interpretazione estensiva della nozione di «rifiuto», occorre circoscrivere tale argomentazione alle situazioni in cui **il riutilizzo del bene o della sostanza in questione non sia soltanto eventuale ma certo** [...]» [per analogia, anche sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17].

c) Vantaggio finanziario;

Sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17, § 23;

«Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare il bene, la sostanza o il prodotto di cui trattasi, il detentore consegue un **vantaggio economico** nel farlo, **la probabilità di tale riutilizzo è alta**. In un'ipotesi del genere, il bene, la sostanza o il prodotto di cui trattasi non possono più essere considerati un onere di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì un autentico prodotto» [v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Commissione/Italia, C-263/05, EU:C:2007:808, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

N.B.: Tuttavia, ciò è vero solo se accompagnato dal riutilizzo, in quanto il vantaggio economico da solo non può fornire un'indicazione fondata sul fatto che le merci siano prodotti o rifiuti (in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019 nella causa C-624/17).

d) Reso in garanzia;

Sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17, § 34;

«Qualora un consumatore effettui una tale **restituzione** di beni non conformi al fine di ottenerne il **rimborso** in base alla **garanzia associata al contratto di vendita** di tali beni, **non si può ritenere che tale consumatore abbia voluto effettuare un'operazione di smaltimento o recupero di beni di cui aveva intenzione di "disfarsi"** ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98" [anche sentenza del 12 dicembre 2013 nelle cause riunite C-241/12 e C-242/12).

N.B.: Questo anche perché, in tali circostanze, il rischio che il consumatore si disfi dell'oggetto in modo tale da causare danni all'ambiente è **basso**.

La classificazione dei rifiuti

- Ai fini dell'attuazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati:
 - in base all'origine, in rifiuti **urbani** e **speciali**;
 - in base alle caratteristiche di pericolo, in rifiuti **pericolosi** e **non pericolosi**.

Applicazione del principio di precauzione (*supra*)

In relazione alle caratteristiche di pericolo, il principio di precauzione deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo **deve essere classificato come rifiuto pericoloso** (Corte di Giustizia EU, sez. X, 28 marzo 2019).

- I rifiuti sono identificati mediante un **codice a sei cifre (CER)**.

Recenti emendamenti

L'art. 35, co. 1, lett. m) del Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) ha corretto l'elenco dei Codici CER al fine di rendere la gestione dei rifiuti coerente con le corrette definizioni di cui alla normativa europea.

Classificazione dei rifiuti urbani: recenti emendamenti

- Il D.Lgs. 116/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva 851/2020 ed è entrato in vigore il 26 settembre 2020, ha modificato in misura rilevante i termini per l'individuazione dei rifiuti urbani, non solo dal punto di vista formale attraverso l'inserimento *ex novo* della definizione di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter, ma anche dal punto di vista sostanziale, eliminando la possibilità per i Comuni di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
- L'art. 35, co. 1, lett. a) del Decreto Semplificazioni 2021 ha apportato in proposito un chiarimento interpretativo, disponendo l'**eliminazione delle parole "e assimilati"** alla Parte IV, Titolo I, D. Lgs. 152/06, ovunque ricorrano, e all'art. 258, co. 7.

Focus sui recenti emendamenti

La modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni 2021 si è resa necessaria in quanto la definizione di rifiuto urbano introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ricomprendeva i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, assorbendo in tale nuova definizione il termine "assimilati".

La nozione di «sottoprodotto»

Ai sensi dell'art. 184-*bis*, D.Lgs. 152/2006, un sottoprodotto è tale – e si differenzia dunque dal rifiuto (*supra*) – quando:

- (i) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- (ii) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- (iii) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- (iv) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base di tali condizioni, possono essere adottate (mediante uno o più **decreti** del MITE) misure **per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare** affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti (e non rifiuti), garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e favorendo, altresì, l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.

La nozione di «End of Waste» (EoW)

- L'espressione «End of Waste», o cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce a sostanze o oggetti che, in esito ad operazioni di recupero, non debbono più essere qualificati come rifiuto.

Focus sulla normativa di riferimento

Art. 184-ter D.Lgs. n. 152/2006

Coerentemente con l'articolo 6 della Direttiva 2008/98, l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che «un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: **a)** la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; **b)** esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; **c)** la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e **d)** l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».

Gli «specifici criteri» devono essere adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del MITE.

Gli «specifici criteri» in materia di EoW

La **legislazione comunitaria** prevede soltanto tre regolamenti specificamente preposti alla identificazione dei criteri End of Waste:

- Reg. UE n. 333/2011 per i rottami metallici;
- Reg. UE n. 1179/2012 per i rottami di vetro;
- Reg. UE n. 715/2013 per i rottami di rame.

A **livello nazionale** risultano essere stati adottati i seguenti Decreti Ministeriali:

- DM 14 febbraio 2013, n. 22 in materia di combustibili solidi secondari (CSS);
- DM 28 marzo 2018, n. 69 con riferimento al conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto);
- DM 15 maggio 2019, n. 62 in materia di prodotti assorbenti per la persona (PAP);
- DM 31 marzo 2020, n. 78 per la gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU);
- DM 22 settembre 2020, n. 188 in materia di carta e cartone.

Aggiornamenti normativi

Il regolamento in materia di componente inerte non pericolosa dei rifiuti da spazzamento stradale è stato notificato alla Commissione Europea il 3 luglio 2020 ed è attualmente in attesa di approvazione.

EoW: le procedure in assenza di adozione di «specifici criteri»

- Le autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209 e 211 e di cui al Titolo III-*bis* della Parte II al D. Lgs. n. 152/2006, per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, co. 1, della Direttiva 2008/98 e **sulla base di criteri dettagliati definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori.**
- Il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1229, ha stabilito che: *«il destinatario del potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la Direttiva, lo "Stato", che assume anche obbligo di interlocuzione con la Commissione. (...) laddove si consentisse ad ogni singola Regione, di definire, in assenza di normativa UE, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni».*

Commento alla sentenza e focus sui recenti emendamenti

Tale pronuncia muove dalla premessa che la cessazione della qualifica di rifiuto è materia affidata alla **esclusiva competenza dello Stato**: non può dunque essere riconosciuta alcuna competenza concorrente, né sussidiaria ad Enti diversi e, dunque, neppure alle Regioni.

In linea con tale giurisprudenza, sono state apportate modifiche al comma 3 dell'art. 184-*ter* del D.Lgs. n. 152/2006. Tale comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 19, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55: non contiene più il rinvio all'art. 9-*bis*, comma 1, lett. a), del D.L. 6 novembre 2008, n. 172, sulla cui base era stato riconosciuto anche dal MITE il potere delle Regioni/enti delegati di autorizzare «caso per caso» la cessazione della qualifica di rifiuto.

EoW: i recenti emendamenti all'art. 184-ter D.Lgs. 152/2006

- Sul punto, è intervenuto l'art. 34 del Decreto Semplificazioni 2021, che ha sostituito la procedura di controllo ministeriale (prevista al secondo e terzo periodo del comma 3-ter ed ai commi 3-quater e 3-quinquies) con un **previo coinvolgimento** nell'*iter* volto al rilascio dell'autorizzazione di **ISPRA o ARPA**, che rilasciano in tale sede un parere **obbligatorio e vincolante**.

Breve commento al recente emendamento

- **competenze ISPRA:** attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di **monitoraggio e valutazione**, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale [rif. art. 3 legge 28 giugno 2016, n. 132];
- **competenze ARPA:** direzione generale e di governo, supporto e monitoraggio alle politiche istituzionali in materia ambientale, di produzione di servizi informativi, di prevenzione e protezione ambientale e previsione dei rischi naturali, **vigilanza e controllo**, funzioni strumentali di laboratorio e di supporto trasversale [rif. art. 1 D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61; normative regionali].

Le nostre sedi*

In Italia...



Roma

Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Roma
Tel. +39 06 478751



Milano

Piazza Belgioioso, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 763741



Bologna

Via Massimo D'Azeglio, 25
40123 Bologna
Tel. +39 051 6443611



Padova

Piazza Eremitani, 18
35121 Padova
Tel. +39 049 6994411



Torino

C.so Vittorio Emanuele II, 83
10128 Torino
Tel. +39 011 0924000

...e all'estero



Abu Dhabi

Penthouse 2102
CI Tower - 32nd St.
P.O. Box 42790
Abu Dhabi
Tel. +971 2 815 3333



Bruxelles

184, Avenue Molière
B-1050 Brussels
Tel. +32 23401550



Hong Kong

Suite 3401
34/F One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay - Hong Kong
Tel. +852 21563490



Londra

6 - 8 Tokenhouse Yard
London EC2R 7AS
Tel. +44 2073971700



New York

GOP USA, LLC
One Rockefeller Plaza,
Suite 1610
New York, NY 10020
Tel. +1 212 957 9600



Shanghai

Unit 101-361, 1st Floor
Building 5, Lane 128
Linhong Road Shanghai
200131 PRC
Tel. +86 02160564838
(ext. 1000)



*Vedi gop.it

Grazie per l'attenzione



Il presente documento è stato elaborato da Gianni & Origoni e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato alla data indicata sulla prima pagina. Le informazioni contenute nel presente documento, di cui non si garantisce la completezza, non costituiscono né un parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi a un parere rilasciato su specifiche questioni concrete.

Gianni & Origoni non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo improprio del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni & Origoni. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni & Origoni.